



## ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

**ATS INTER PARES**

Rappresentata dal Capofila Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IRIB-CNR), C.F. 80054330586 - P. IVA 02118311006, rappresentato dal Direttore Dott. Andrea De Gaetano, con sede in Palermo, Via Ugo La Malfa, con sede attuativa delle attività di ricerca e sviluppo della presente Convenzione presso la sede secondaria di Messina, via Vincenzo Leanza, Istituto Marino, Messina, nel seguito denominato **ATS INTER PARES**.

E

**AMBITO TERRITORIALE DI MESSINA - UFFICIO VIII**

Nella persona del Dirigente Prof. Stellario Vadalà, per la sua carica domiciliato presso la sede sita a Messina in Via S. Paolo, 361, nel seguito denominato **AT MESSINA**,

Nel testo che segue anche denominati congiuntamente le "Parti";

**PREMESSO**

che l'**ATS INTER PARES**

- è una associazione temporanea di scopo istituita per la realizzazione del progetto INTER PARES - Inclusione, Tecnologie e Rete: un Progetto per l'Autismo fra Ricerca, E-health e Sociale, finanziato dal Comune di Messina nell'ambito del POC Metro 2014/2020 - Azione I.3.1. - Codice Progetto n. MEI.3.1.b., il cui obiettivo primario consiste nella realizzazione e messa a sistema di percorsi innovativi di



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  
Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina

apprendimento e supporto alla comunicazione ed alla didattica per persone con disturbi nello spettro autistico, basati su nuove metodologie e tecnologie di teleabilitazione, robotica e serious games, per la valutazione ed il potenziamento di competenze in sette macro-aree: cognizione, comportamento, comunicazione, emozione, relazione e adattabilità ed empowerment della famiglia, per la promozione del benessere della persona con disturbi dello spettro autistico, della sua famiglia e al sostegno agli operatori, tenendo conto delle evidenze scientifiche e delle conoscenze disponibili.

che l'**AT MESSINA**

- promuove la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche finalizzate alla valorizzazione delle risorse professionali, alla gestione comune di funzioni e di attività amministrative, nonché alla realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di interesse territoriale, da definire sulla base di accordi tra autonomie scolastiche di un medesimo ambito.

Tutto quanto sopra premesso

## LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

### Art. 1

#### Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

### Art. 2

#### Oggetto

Le Parti si impegnano a collaborare, secondo le rispettive discipline e competenze, nell'ambito dei rispettivi interessi e obblighi istituzionali, al fine di attuare percorsi di formazione finalizzati alla valorizzazione e crescita del capitale umano, allo sviluppo di



Ministero dell'Istruzione  
 Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  
 Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina

nuove attività di ricerca e di internazionalizzazione nell'ambito del progetto denominato INTER PARES di cui alle premesse, con particolare riferimento:

1. allo sviluppo di competenze professionali del personale docente;
2. allo sviluppo delle capacità pedagogiche e di risoluzione dei problemi educativi;
3. al supporto mirato alla formazione personale di ciascun operatore;
4. all'applicazione di tecnologie e metodologie innovative per l'inclusione di alunni con bisogni educativi speciali;
5. alla validazione e all'attuazione di metodologie di intervento per i disturbi dello spettro autistico;
6. agli interventi educativi che intervengono sia sui livelli di coinvolgimento scolastico sia sul progetto di inclusione sociale e lavorativo, fin dal percorso di studi, individuando le migliori prassi per l'inclusione scolastica, lavorativa e sociale di adolescenti con autismo;
7. all'attivazione di una programmazione di interventi nelle scuole, finalizzata all'implementazione di competenze nei docenti e nel personale educativo e di abilità negli ambiti della comunicazione e relazioni sociali negli studenti.

### **Art. 3**

#### **Finalità**

Le Parti considereranno le possibili azioni operative, come dall'oggetto previsto dall'Art.2 della presente Convenzione, al fine di formulare proposte congiunte da proporre ai rispettivi organi decisionali.

### **Art. 4**

#### **Decorrenza, durata e recesso**

La presente Convenzione ha la durata di tre anni, a decorrere dalla sua entrata in vigore; al termine del periodo di validità, potrà essere oggetto di rinnovo espresso mediante accordo sottoscritto da entrambe le Parti. Ciascuna Parte si riserva il diritto di risolvere la presente Convenzione in caso di inadempimento, da parte di un'altra delle Parti, di uno degli obblighi previsti agli articoli 4 e 6 del medesimo, mediante lettera raccomandata A.R. o comunicazione a mezzo pec da notificare all'altra Parte con preavviso di 30 (trenta) giorni, salvo che la Parte inadempiente non provveda a sanare la propria situazione di inadempienza durante tale periodo di preavviso.



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  
Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina

## **Art. 5**

### **Referenti**

I Referenti per l'ATS INTER PARES nell'ambito della Convenzione sono il Prof. Luca Donato e l'Ing. Giovanni Pioggia;

Il Referente per l'AT MESSINA nell'ambito della Convenzione è il Prof. Stellario Vadalà.

## **Art.6**

### **Amministrazione del rapporto di lavoro**

Lo svolgimento delle attività di ricerca e/o didattica e/o formazione oggetto della presente convenzione non comporta alcun mutamento nel rapporto di lavoro del personale interessato. Il personale interessato assicurerà lo svolgimento dell'attività di cui alla presente convenzione correlandola alle esigenze ed all'orario di servizio della struttura in cui andrà ad operare.

## **Art.7**

### **Sicurezza – responsabilità - assicurazioni**

Le Parti provvedono alla copertura assicurativa di legge per il proprio personale interessato dalle attività della presente Convenzione.

Il personale interessato è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti e disciplinari di sicurezza in uso nelle sedi ove espletano le attività oggetto della presente convenzione.

Il personale interessato, prima dell'accesso ai luoghi di espletamento delle attività, è tenuto ad entrare in diretto contratto con il servizio di Prevenzione e Protezione della struttura ospitante, al fine di definire le misure di prevenzione e protezione da adottare nell'ambito delle proprie attività di ricerca.

Le Parti restano, ciascuna per proprio conto, singolarmente ed esclusivamente responsabili per l'attuazione, nei locali e nei laboratori di propria pertinenza, delle misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81.

Ciascuna Parte si impegna ad assolvere i propri obblighi, anche derivanti dall'uso di apparecchiature e attrezzature scientifiche, nei confronti di dipendenti, collaboratori o persone comunque collegate e terzi mediante specifiche coperture assicurative



Le Parti concordano che, al fine di garantire la salute e la sicurezza del personale, il soggetto cui competono gli obblighi di datore di lavoro previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 è individuato nel datore di lavoro della struttura ospitante ed il personale ospitato è considerato lavoratore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del menzionato decreto. Resta preliminarmente a carico della Parte inviante l'attività formativa in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, di cui all'art. 37 - commi 1 e 2 - del d. lgs. 81/2008.

La sorveglianza sanitaria del personale di tutte le parti Parti sarà assicurata dal proprio medico competente.

## Art. 8

### Riservatezza

Ciascuna Parte riconosce che, nell'ambito del rapporto oggetto della presente Convenzione e al fine della realizzazione dell'oggetto della medesima, potrà avere accesso o venire a conoscenza di informazioni, dati o conoscenze dell'altra Parte, di carattere tecnico, scientifico e commerciale, di natura riservata e segreta ("Informazioni Confidenziali"). Per informazione riservata si intende qualunque informazione, dato o conoscenza di natura tecnico-scientifica, commerciale o finanziaria, che abbiano valore economico in quanto riservati, in qualsiasi forma espressi e/o su qualsiasi supporto memorizzati, che siano stati scambiati tra i partner della Convenzione, anche quando non specificamente e visibilmente qualificati come "riservati" o "segreti".

Pertanto, ciascuna Parte si impegna a: (i) non divulgare tali Informazioni Confidenziali né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente; (ii) a non renderle in alcun modo accessibili a soggetti terzi; (iii) a non utilizzarle, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, per fini diversi da quanto previsto dalla presente Convenzione Intesa; e (iv) a mettere in atto tutte le misure adeguate per garantire e mantenere la massima riservatezza delle Informazioni Confidenziali nonché a impiegare la diligenza necessaria a prevenire usi non autorizzati, o divulgazioni interne o esterne indebite.

La natura riservata delle Informazioni Confidenziali dovrà essere evidenziata mediante indicazione dell'apposita dicitura "riservato", "confidenziale" o con simile legenda; le informazioni trasmesse verbalmente saranno considerate Informazioni Confidenziali qualora le stesse vengano qualificate come tali dalla Parte divulgante, in una comunicazione scritta inviata alla Parte che le ha ricevute, entro 15 giorni dalla data della loro trasmissione verbale. L'assenza di tali legende, tuttavia, non precluderà la qualificazione dell'informazione come "riservata", se il divulgante è in grado di provare la sua natura confidenziale e/o se il ricevente conosceva o avrebbe dovuto conoscere la sua natura confidenziale, proprietaria o segreta per il divulgante.



Ministero dell'Istruzione  
 Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  
 Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina

Resta inteso tra le Parti che non possono essere considerate Informazioni Confidenziali quelle che erano già pubbliche prima di essere ricevute o che erano già in possesso della parte ricevente senza un obbligo di confidenzialità. Inoltre, ogni informazione che può essere considerata confidenziale secondo le previsioni della Convenzione può cessare di essere tale dal momento in cui l'informazione:

- a) diventa pubblica senza che ci sia un inadempimento del contratto;
- b) è ottenuta dal ricevente da terzi senza obbligo di segretezza;
- c) è accertata o sviluppata dal ricevente in modo indipendente.

La Parte che riceve le Informazioni Confidenziali deve usare lo stesso grado di diligenza richiestogli per proteggere le proprie Informazioni Confidenziali a propria disposizione e di eguale natura, in ogni caso non inferiore, comunque, ad un livello di diligenza atta a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite.

Gli obblighi di cui al presente articolo resteranno validi per la durata della Convenzione, e per un periodo di 3 (anni) anni successivo alla data di cessazione, per qualsivoglia motivo, della stessa.

## **Art. 9**

### **Tutela dei dati personali**

Le Parti dichiarano espressamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali forniti nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione saranno trattati esclusivamente per le finalità della Convenzione medesima e, in ogni caso, nel rispetto di tutte le disposizioni dettate dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.

In particolare, le Parti danno atto che, in base ai principi previsti all'art. 5 del suddetto Regolamento, i dati personali sono:

- a. trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti degli interessati;
- b. raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo compatibile con tali finalità;
- c. adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- d. esatti e, se necessario, aggiornati, attraverso l'adozione di tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti;



Ministero dell'Istruzione  
 Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  
 Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina

e. conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;

f. trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.

In particolare, le Parti attestano di essere state informate circa:

- il titolare del trattamento dei dati;
- le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- il periodo di conservazione dei dati;
- l'ambito di comunicazione dei dati;
- i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 del Regolamento UE 679/2016.

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196 (codice della privacy) e successive modifiche ed integrazioni nonché dal Reg.UE 679/2016 ciascuna Parte agirà in qualità di autonomo titolare dei trattamenti con riferimento ai dati personali – di qualsiasi soggetto – implicati allo sviluppo del programma di ricerca e delle attività correlate. In particolare, rispetto ai dati personali di qualsiasi soggetto rispetto ai quali ciascuna delle Parti abbia il potere autonomo di rendere le decisioni circa le finalità e le modalità del trattamento – ivi incluse le misure di sicurezza – ciascuna delle Parti si impegna ad assolvere a tutti gli obblighi sul trattamento previsti dal Codice della privacy.

Le Parti si impegnano altresì ad adempiere, ove necessario, agli obblighi di informativa e di consenso derivanti dal predetto Regolamento nei confronti delle persone fisiche coinvolte dalle attività oggetto della presente Convenzione

## Articolo 10

### Titolarietà e gestione della proprietà intellettuale

Per "Background" s'intendono tutte le Opere dell'ingegno e altri materiali protetti ai sensi della legge n. 633/1941 e ss.mm.ii., disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie di prodotti a semiconduttori, informazioni riservate, varietà vegetali e ogni altro bene immateriale protetto ai sensi del d.lgs. n. 30/2005 e ss.mm.ii., nonché ogni ulteriore bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale dei cui diritti una Parte sia titolare o contitolare prima dell'avvio del rapporto di collaborazione instaurato con questa Convenzione, che ciascuna delle Parti mette a disposizione in quanto necessario allo svolgimento delle attività oggetto di questa Convenzione; per "Foreground" s'intendono Opere dell'ingegno e altri materiali protetti ai sensi della legge n. 633/1941 e ss.mm.ii., disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie di prodotti a semiconduttori, informazioni riservate, varietà



vegetali e ogni altro bene immateriale protetto ai sensi del d.lgs. n. 30/2005 e ss.mm.ii., nonché ogni ulteriore bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale, realizzati o comunque conseguiti dalle Parti nell'ambito dell'esecuzione della presente Convenzione; per "Sideground" si intendono o pere dell'ingegno e altri materiali protetti ai sensi della legge n. 633/1941 e ss.mm.ii., disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie di prodotti a semiconduttori, informazioni riservate, varietà vegetali e ogni altro bene immateriale protetto ai sensi del d.lgs. n. 30/2005 e ss.mm.ii., nonché ogni ulteriore bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale, se realizzati o comunque conseguiti da una Parte durante il periodo di efficacia della presente Convenzione ma non in esecuzione della stessa, e ciò anche se rientranti nel medesimo settore tecnico o scientifico oggetto della presente Convenzione;

**Titolarità del Background.** Ciascuna Parte è e rimane esclusiva titolare del proprio Background. Le Parti avranno la facoltà di consentire l'accesso al proprio Background, a titolo gratuito e in via non esclusiva, nella misura necessaria al raggiungimento dei risultati previsti, e, comunque, non oltre la durata della presente Convenzione. Le Parti si danno reciprocamente atto che niente di quanto previsto nella presente Convenzione deve considerarsi in modo diretto o indiretto come implicante la cessione di alcun diritto sul proprio Background. Qualora il Background di un partner sia necessario per l'uso e/o lo sfruttamento del Foreground di un altro partner, le parti si accorderanno separatamente per le condizioni di un'eventuale licenza a condizioni "fair and reasonable".

**Titolarità del Foreground.**

- a) foreground Individuale: ciascuna Parte è esclusiva titolare del Foreground generato autonomamente dal proprio personale utilizzando le proprie strutture.
- b) foreground Congiunto: le Parti sono contitolari del Foreground generato congiuntamente dal rispettivo personale, secondo quote di titolarità che verranno definite con apposito accordo scritto tra le Parti e che terranno conto dell'effettivo apporto di risorse e del contributo inventivo apportato da ciascuna Parte.
- c) foreground derivante, dalle attività di diversi partner che non risulta scindibile: si considera in comproprietà tra i partner che vi hanno effettivamente contribuito, in quote da determinarsi in proporzione ai rispettivi contributi intellettuali, tecnici e finanziari, salvo diverso accordo.





Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  
Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina

## **Articolo 11**

### **Publicazioni**

Le Parti si impegnano reciprocamente, ciascuna per i propri ambiti di competenza, in modo da assicurare che tutti i soggetti coinvolti nelle attività di ricerca congiunte dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno, in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività, eventualmente avvalendosi della collaborazione degli uffici competenti.

Le Parti avranno diritto di pubblicare congiuntamente e/o disgiuntamente, presentare o dimostrare (più genericamente "divulgare" con qualsiasi atto ed in qualsiasi forma) i risultati congiunti a terzi, purché la Parte proponente la divulgazione abbia precedentemente informato o fornito al responsabile di Progetto dell'altra Parte copia dell'atto di divulgazione proposto.

## **Articolo 12**

### **Manleve**

Ciascuna Parte si impegna a manlevare e tenere indenne l'altra Parte da ogni azione, pretesa o istanza promossa da terzi per ottenere il risarcimento di danni provocati da propri dipendenti e collaboratori, o da persone comunque ad essa legate, indipendentemente dal luogo in cui sia avvenuto il fatto produttivo di danno. In merito all'esecuzione della attività scientifica della presente convenzione e ad ogni informazione confidenziale o meno, conoscenza tecnica protetta o meno, domanda di brevetto o brevetto, know-how, privativa di Proprietà Intellettuale di proprietà, generata da una Parte precedentemente all'inizio dell'attività di ricerca o concepita come conseguenza della stessa attività, nessuna garanzia o manleva di alcun tipo, esplicita o implicita, è data all'altra Parte per quanto riguarda la mancata violazione dei diritti di proprietà intellettuale e/o industriale di terze parti.

## **Art. 13**

### **Modifiche**

Qualora nel corso del quinquennio venissero a modificarsi i presupposti per i quali si è provveduto alla stipula della presente Convenzione o si ritenesse opportuno rivedere la medesima, le Parti procederanno di comune accordo per iscritto



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  
Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina

## **Art.14**

### **Rinvio alle norme di legge e ad altre disposizioni**

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, si fa rinvio alle norme generali di legge.

## **Art.15**

### **Comunicazioni**

Le comunicazioni inerenti il presente Accordo dovranno essere inoltrate a mezzo pec ai seguenti indirizzi:

per ATS INTER PARES: [protocollo.irim@pec.cnr.it](mailto:protocollo.irim@pec.cnr.it)

per AT MESSINA: [uspme@postacert.istruzione.it](mailto:uspme@postacert.istruzione.it)

## **Art. 16**

### **Foro competente**

Per tutte le controversie derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione della presente Convenzione, le Parti procederanno per via amministrativa. In caso non si dovesse pervenire ad un accordo, competente è il Foro di Messina.

## **Art. 17**

### **Conflitto di interessi**

Le Parti dichiarano di aver adottato tutte le misure atte a prevenire e contrastare il conflitto di interessi e di averle recepite nella propria normativa e documentazione interna e pertanto si impegnano ad applicarle qualora emerga che i soggetti coinvolti a qualunque titolo nell'esecuzione del Protocollo d'Intesa comunichino l'esistenza, anche apparente, di tale conflitto.



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  
Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina

## Art.18

### Oneri fiscali

Il presente atto sottoscritto con dispositivo di firma digitale rilasciato da ente certificatore autorizzato, sarà sottoposto a registrazione soltanto in caso d'uso ai sensi delle disposizioni vigenti. Le spese di bollo e di registrazione saranno a carico di chi ne farà esplicita richiesta

Letto, approvato e sottoscritto.

**AMBITO TERRITORIALE  
DI MESSINA  
UFF. VIII  
Prof. Stellario Vadalà**

**ASSOCIAZIONE TEMPORANEA  
DI SCOPO  
INTER PARES  
Dott. Andrea De Gaetano**